



ANTICIPAZIONE DEL T.F.R. ANNO 2013



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 28/2/2013
FS-DCRUO-RIGIP/2013/0000153

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Relazioni Industriali e Gestione del Personale
il Responsabile

Trenitalia S.p.A.
Direzione Risorse Umane e
Organizzazione

R.F.I. S.p.A.
Direzione Personale e
Organizzazione

Ferservizi S.p.A.
Personale e Organizzazione
Area Servizi Amministrativi

Italferr S.p.A.
Risorse Umane e Organizzazione

FS Sistemi Urbani S.r.l.

Italcertifer S.p.A.

p.c. **Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.**
Direzione Centrale Finanza,
Controllo e Patrimonio

Direzione Centrale Amministrazione,
Bilancio e Fiscale

DCRUO - Legale Lavoro
DCRUO - Gestione e
Amministrazione Dirigenti

LORO SEDI

Oggetto: Anticipazioni del TFR al personale non dirigente. Procedure per l'anno 2013.

Allegati: 1

In relazione alle richieste di anticipazione del TFR per l'anno 2013, si conferma che non sono intervenute modifiche agli accordi in essere, che regolano la concessione delle anticipazioni del TFR al personale non dirigente delle Società del Gruppo FS nei cui confronti trova applicazione il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012.

Vengono pertanto confermate anche per l'anno in corso le connesse procedure amministrative, da attuare – in quanto compatibili con la vigente disciplina contrattuale – in conformità alle istruzioni fornite in particolare con circolare n. D.RI/1696/226 del 27.3.2001 in allegato.



Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di anticipazione del TFR nell'ambito della procedura ordinaria è fissato al 19 aprile 2013.

Vengono inoltre confermate le disposizioni relative all'attuazione delle procedure speciali per la concessione delle anticipazioni previste, rispettivamente, dall'accordo dell'1.2.1996 punti da 15 a 18 - "per eventi di eccezionale gravità ed urgenza riguardanti esclusivamente motivi di salute" e dal punto 4 dell'accordo del 17.12.1998 "per l'acquisto da parte dei dipendenti degli alloggi patrimoniali FS di cui sono conduttori".

Le strutture deputate di Ferservizi S.p.A. sono interessate ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per l'espletamento delle procedure in questione conformemente ai criteri operativi finora applicati.

Si ribadisce che la documentazione da allegare alle richieste di anticipazione deve essere prodotta dagli interessati in conformità alle regole stabilite, per ciascuna delle causali previste, dagli accordi disciplinanti la materia e dalle relative modalità applicative consolidate nella prassi, di cui, quanto presente nella modulistica presente all'interno del portale di Gruppo "Linea Diretta", rappresenta un semplice estratto.

Si ricorda che le richieste di anticipazione potranno ovviamente riguardare esclusivamente la quota di TFR non altrimenti destinata (es. TFR conferito a previdenza complementare, TFR vincolato in garanzia di prestiti o cessioni).

Riguardo ai rapporti con il Fondo di Tesoreria presso l'INPS di cui all'art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006, resta ferma l'indicazione fornita dall'Istituto di procedere, in fase di liquidazione delle anticipazioni, ad utilizzare prioritariamente il TFR accantonato in azienda (vd. Nostra DRI/PA/Prot. n.116 del 14.6.2007 consultabile sul portale di Gruppo).

Si invitano le Società in indirizzo a dare la massima diffusione al contenuto della presente nota.

Stefano Savino



FAST FerroVie Piemonte e Valle d'Aosta

Via Sacchi, 45 - 10125 Torino

Tel. 0115097310/0116653849 – Fax 0115087000/0116652007 – Tel. FS 95923849 – Fax FS 95922007

E-mail piemonte@fastferrovie.it





Direzione Generale per le Risorse Umane
Direzione Relazioni Industriali

DIREZIONE GEN. ROLIND
Roma, 27 Marzo 2001
Prot. 00203632

CIRCOLARE	UNITA' EMITENTE	PROGR	ARGOM
	D.R.	1656	216

Roma 27 MAR 2001

OGGETTO: Anticipazioni del TFR al personale
non dirigente.
Procedura relativa all'anno 2001.

AR: n. 2

DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI ESTERNE
DIREZIONE BUSINESS DEVELOPMENT
DIREZIONE CENTRALE AUDIT

DIREZIONE GENERALE DI GRUPPO FINANZA,
CONTROLLO E PARTECIPAZIONI
BUSINESS UNIT CENTRO SERVIZI DI GRUPPO
DIREZIONI - TUTTE
FUNZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI

DIREZIONE GENERALE DI GRUPPO PER LE
RISORSE UMANE
DIREZIONI - TUTTE
AMMINISTRAZIONE DIRIGENTI
POLITICHE AMBIENTALI
POLITICHE DI SICUREZZA DEL LAVORO E
ISPettorato LAVORO/AMBIENTE

DIVISIONE INFRASTRUTTURA
DIVISIONE INFRASTRUTTURA/PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE

TRENITALIA S.p.A.
DIREZIONI - TUTTE
DIVISIONE PASSEGGERI/PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE
DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE /PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
DIVISIONE CARCO/PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
E SISTEMI
UNITA' TECNOLOGIE MATERIALE ROTABILE/
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SOCIETA' DEL GRUPPO F.S.

TELE SISTEMI FERROVIARI S.p.A.

LORO SEDI

DISTRIBUZIONE La presente circolare deve essere distribuita a tutto il personale dirigente, titolare o non di struttura. Lo stesso personale dirigente assicura la divulgazione delle disposizioni contenute alle dipendenti oltre ad al personale interessato.
La circolare deve essere conservata fino alla documentazione di carattere permanente.

In data 20.3.2001 il Gruppo FS ha sottoscritto due distinti accordi, il primo con le OO.SS. FILT-FIT-UIL-SMA-UGI, l'altro con la FISAFS - peraltro identici nei contenuti - con i quali è stata regolata la concessione delle anticipazioni del TFR previste dalla legge n. 53/2000.

Gli accordi stessi (allegati alla presente) hanno confermato per il resto la normativa già prevista dall'accordo dell'1.2.1996 e successivi, adeguando gli aspetti procedurali al processo di societizzazione.

Gli accordi si applicano a tutti i dipendenti delle società del Gruppo nei cui confronti trova applicazione il CCNL del 6.2.1998.

1. Procedura ordinaria.

A parziale modifica delle disposizioni esistenti, la procedura per l'erogazione delle anticipazioni al personale non dirigente nell'anno 2001 dovrà svolgersi secondo i seguenti criteri:

- le graduatorie di cui al p. 10 dell'accordo dell'1.2.1996 e successive modificazioni ed integrazioni dovranno essere formulate distintamente per ogni singola società del gruppo;
- in ciascuna graduatoria dovranno essere inseriti esclusivamente i lavoratori nei cui confronti trova applicazione il vigente CCNL del 6.2.1998;
- il quantitativo numerico massimo di anticipazioni concedibili dovrà essere determinato, per ciascuna società - secondo i criteri stabiliti dall'art.2120, settimo comma, c.c. e dal p. 8 dell'accordo dell'1.2.1996 - sulla base della consistenza del relativo personale al quale viene applicato il suddetto CCNL, con riferimento alla data del 31 marzo 2001.

Per l'anno 2001, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di anticipazione viene prorogato dal 31 marzo al 20 aprile.

La formulazione delle graduatorie, nonché la determinazione del numero di anticipazioni concedibili a termini dell'art. 2120 c.c., saranno effettuate, per tutte le società del Gruppo, dalla Funzione Servizi Amministrativi del Business Unit Centro Servizi di Gruppo in nome e per conto di ciascuna di dette società, eccetto che per la Società Italferr, la quale svolgerà autonomamente, per il corrente anno, tutte le attività connesse all'espletamento della procedura.

In particolare, per le anticipazioni erogabili da parte di tale società, le suddette attività saranno svolte dal Servizio Personale, al quale pertanto dovranno essere trasmesse - a cura delle USAT o delle diverse strutture dipendenti dalla Funzione Servizi Amministrativi - le domande già presentate dai dipendenti della società stessa, ivi comprese quelle prodotte nell'ambito delle procedure relative agli anni precedenti e non accolte per la non utile posizione in graduatoria degli interessati.

Per le anticipazioni erogabili da parte delle Società Metropolis e Metronapoli, le attività in questione saranno svolte, secondo le rispettive attribuzioni, dalla Funzione Servizi Amministrativi e dalle dipendenti strutture (USAT o USA-Sede C.le-), ove trattasi di richieste presentate da dipendenti nei cui confronti trova applicazione il CCNL del 6.2.1998.

Si conferma che, per il personale nei confronti del quale non viene applicato detto CCNL, le società stesse procederanno secondo le proprie procedure, attenendosi, per quanto riguarda l'applicazione della legge n. 53/2000, ai principi di carattere generale contenuti nella circolare del Ministero del Lavoro n. 85 del 29.11.2000, peraltro richiamati nella presente circolare.

Si confermano, per ogni ulteriore aspetto non modificato dalle presenti istruzioni, le disposizioni contenute nelle circolari n. OR./AS.P.DA.AC/226 n. 1495 del 12.2.1996, n. 1502 del 20.3.1996 e successive, che regolano la procedura in atto vigente.

2. Disposizioni relative all'applicazione della L. 8.3.2000, n. 53.

La legge 8.3.2000, n.53 dispone che, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 8 dell'art. 2120 c.c., possa essere richiesta l'anticipazione del TFR anche ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei "congedi parentali e formativi", disciplinati rispettivamente dall'art. 3, c.2, e dagli artt. 5 e 6 della legge stessa.

Ai sensi dell'art. 7 della legge citata, possono pertanto richiedere l'anticipazione del TFR i lavoratori a tempo indeterminato, che

- a) quali genitori, anche adottivi o affidatari, si avvalgano del diritto di assenza facoltativa o di assenza per malattia del bambino entro i primi otto anni di vita del medesimo;
- b) abbiano presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro;
- c) partecipino a piani di formazione continua, anche aziendale.

Secondo quanto stabilito al p. 2 delle intese del 20.3.2001 e sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la citata circolare n. 85/2000, per l'accesso al beneficio da parte di detti lavoratori devono sussistere le medesime condizioni dettate in relazione alle ipotesi originariamente previste dall'art.2120 c.c. e, in particolare:

- maturazione di un'anzianità di almeno otto anni di servizio effettivo ;
- contenimento dell'ammontare dell'anticipazione nei limiti di importo delle necessità documentate con la relativa domanda e, in ogni caso, entro il limite massimo del 70% dell'importo del TFR virtualmente maturato alla data della richiesta;
- contenimento del numero delle anticipazioni concedibili annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti delle rispettive società.

Riguardo a tale ultimo punto, è il caso di sottolineare che al raggiungimento del limite numerico concorrono, nei termini successivamente indicati, sia le anticipazioni concesse

per le causali di cui alla legge n.53/2000, sia quelle concesse per le ipotesi previste dall'art. 2120 c.c. e dagli accordi in essere.

Inoltre, nell'introdurre il principio della non reiterabilità della richiesta di anticipazione per tale fattispecie, si precisa che le domande prodotte ai sensi della normativa in discorso sono da considerare inammissibili, qualora gli interessati abbiano già ottenuto l'anticipazione per una delle causali previste dall'art. 2120 c.c. e dagli accordi in essere.

Dette domande, motivate dalla necessità di compensare o integrare la mancata o ridotta retribuzione durante i periodi di assenza e di provvedere, in taluni casi, alla copertura contributiva dei periodi stessi, dovranno essere presentate dagli interessati alle diverse strutture dipendenti dalla Funzione Servizi Amministrativi del Centro Servizi dalle quali vengono amministrati, ovvero, da parte dei dipendenti della Società Italferr, al Servizio Personale della società, per l'anno in corso.

Le domande stesse dovranno essere presentate entro i termini stabiliti dall'art. 3, c. 2, nei casi di "congedi parentali" e dall'art. 5, c. 4, nei casi di "congedi formativi", ossia, rispettivamente, almeno quindici giorni ed almeno trenta giorni prima della data di inizio del congedo per il quale la legge riconosce il diritto a richiedere l'anticipazione.

Ovviamente, come evidenziato dal Ministero del Lavoro, "gli aventi diritto sono facoltizzati a richiedere congedo e anticipazione anche con un intervallo temporale maggiore".

I richiedenti dovranno indicare nella domanda:

- l'ammontare dell'anticipazione richiesta e la relativa causale;
- la data di inizio del congedo (allegando, ove richiesta, l'autorizzazione del datore di lavoro).

La domanda dovrà, inoltre, essere corredata della sottoindicata documentazione, attestante l'effettività delle spese da sostenere:

- autodichiarazione relativa all'ammontare della mancata o ridotta retribuzione, che dovrà essere tempestivamente verificata presso le strutture contabili che amministrano gli interessati;

- certificazione rilasciata dall'istituto previdenziale attestante l'onere da versare per la copertura contributiva del periodo di assenza;
- eventuale documentazione probatoria di ulteriori spese eccedenti gli importi relativi alla mancata o ridotta retribuzione, che sarà oggetto di valutazione.

Le domande di anticipazione per le causali previste dalla legge n. 53/2000, riferite esclusivamente a casistiche che comportano l'erogazione dell'anticipazione nel corso dell'anno 2001, dovranno essere accolte - previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni sopra riportate - da parte delle citate strutture, secondo l'ordine di presentazione.

Per ogni domanda accolta esiste l'obbligo, espressamente previsto dalla legge, di corrispondere l'anticipazione in occasione della retribuzione del mese precedente a quello in cui ha inizio il periodo di assenza.

Secondo quanto convenuto, in via transitoria, con gli accordi del 20.3.2001, il numero di anticipazioni concesse per le causali previste dalla legge n. 53/2000 non avrà effetti sulle graduatorie relative alla concessione delle anticipazioni nell'ambito della procedura ordinaria per l'anno in corso e concorrerà ai limiti complessivi quantitativi delle anticipazioni individuabili per l'anno successivo.

In attesa di una ridefinizione complessiva della materia, gli accordi hanno validità fino al 31 dicembre 2001, data entro la quale le parti si rivedranno per l'attuazione di quanto previsto al punto 6) delle intese.


3. Procedure speciali.

Secondo quanto stabilito al p.1 degli accordi del 20.3.2001, in via transitoria, la procedura speciale per la concessione delle anticipazioni aggiuntive previste dall'accordo dell'1.2.1996 - punti da 15 a 18 - "per eventi di eccezionale gravità ed urgenza riguardanti esclusivamente motivi di salute" viene gestita a livello di Gruppo.

Pertanto, le domande presentate ai fini in questione dai dipendenti delle singole società dovranno essere trasmesse dalle USAT o strutture corrispondenti alla competente struttura del Centro Servizi, che provvederà all'espletamento della procedura speciale in conformità alle disposizioni dettate con le circolari n. CH-OR./AS.P.1513.226 del 3.5.1996 e n. OR.AS.P/1536/226 del 22.7.1996.

Vengono, inoltre, confermate anche per gli anni 2001 e 2002 le particolari condizioni che, in base a quanto previsto al p. 4 dell'accordo del 17.12.1998, sono riservate ai dipendenti che, nel corso di detti anni, acquisiranno la proprietà degli alloggi patrimoniali FS di cui sono conduttori.

Al riguardo, si precisa che le relative domande, secondo le competenze sopra delineate, dovranno essere presentate dagli interessati alla suddetta struttura del Centro Servizi - che opererà in nome e per conto delle singole società - o al Servizio Personale della Società Italferr, i quali, verificata la sussistenza delle condizioni stabilite con circolare n. D.R./NP/1665/226 del 12.1.1999, interesseranno, per gli ulteriori adempimenti, le strutture contabili che amministrano i singoli interessati.

DIRETTORE


Addi, 20 marzo 2001 in Roma

TRA

il gruppo FS S.p.A.

E

Filt
Fir
Ultrasporti
Sma
Ugl Ferrovie

In attesa di una ridefinizione complessiva della materia relativa alle anticipazioni del TFR da effettuarsi nell'ambito della definizione del contratto di settore per le attività ferroviarie, si concorda quanto segue:

1)

Per effetto del processo di societizzazione in atto che comporta il trasferimento alle singole società del TFR maturato dai lavoratori che passano alle dipendenze delle società medesime, le parti convergono, a parziale modifica degli accordi in essere, quanto segue:

- le graduatorie per l'anticipazione del TFR previste dall'accordo del 1 febbraio 1996 e successivi saranno distinte per ciascuna società;
- nelle graduatorie saranno inseriti esclusivamente i lavoratori ai quali si applica il vigente contratto di lavoro del personale 6 febbraio 1998;
- il quantitativo numerico massimo di anticipazioni concedibili sarà calcolato per ciascuna società sulla base di quanto previsto dall'accordo del 1 febbraio 1996, conteggiando esclusivamente i dipendenti ai quali si applica il contratto di lavoro del personale del 6 febbraio 1998;
- in via transitoria la procedura speciale prevista dall'accordo del 1.2.1996 viene mantenuta, secondo le attuali modalità, al livello di Gruppo.
- Gli impegni assunti al punto 4) dell'accordo 17.12.1998 in materia di anticipazioni del TFR sono confermati anche per gli anni 2001 e 2002. La competenza ad erogare le anticipazioni è delle singole società.

2)

Al fine di dare attuazione alla normativa prevista dalla legge 8 marzo 2000 n. 53 che ha introdotto ulteriori causali di ammissibilità all'anticipazione del TFR e preso atto dei chiarimenti in materia fatti dal Ministero del Lavoro con circolare del 29 novembre 2000, le parti si danno, altresì, atto di quanto segue:

- la possibilità di richiedere i benefici dell'anticipazione è riferita ai lavoratori a tempo indeterminato che



- quali genitori, anche adottivi o affidatari, si avvalgano del diritto di assenza facoltativa o di assenza per malattia del bambino entro i primi otto anni di vita del medesimo;
- abbiano presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro;
- partecipino a piani di formazione, anche aziendali;
- abbiano almeno otto anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- non abbiano già ottenuto l'anticipazione per una delle causali già previste dall'articolo 2120 del Codice Civile e dagli accordi in essere.

Si conferma il principio a carattere generale della non reiterabilità della richiesta di anticipazione che può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

3)

In considerazione del fatto che:

- le anticipazioni concedibili per effetto della legge 53/2000 rientrano, insieme a quelle relative alle altre causali, nei limiti numerici previsti dall'articolo 2120 del Codice Civile e dagli accordi in essere e computati distintamente per ciascuna società;
- la legge prevede tassativamente che l'anticipazione, ove concessa, deve essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del periodo di assenza;
- le causali introdotte dalla legge si riferiscono a situazioni di mancata o ridotta retribuzione del lavoratore e pertanto di particolare gravosità per lo stesso;

le parti, in via transitoria, convergono quanto segue:

- le domande di anticipazione ex legge 53/2000 che possono essere esaminate nell'anno 2001 dovranno riferirsi esclusivamente a casistiche che prevedono la concessione dell'anticipazione stessa, secondo quanto previsto dalla legge, nel corso dello stesso anno 2001;
- le domande riferite alle causali introdotte dalla legge 53/2000 possono essere avanzate in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a quello previsto dalla legge (15 o 30 giorni a seconda della tipologia di assenza);
- le domande prodotte ai sensi della legge 53/2000 - ove corredate della documentazione necessaria, tempestivamente prodotte e verificata la sussistenza di tutte le altre condizioni - vengono accolte, senza ~~limitazioni di sorta~~, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

INCIDERE SULLE GRADUATORIE DELL'ANNO IN CORSO, E SECONDO L'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE, ATTESO QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO PUNTO 6).

[Handwritten signatures and initials]

- nei confronti dei dipendenti che hanno avanzato domande per le causali previste dalla legge n. 53/2000, non trova applicazione l'ultimo paragrafo del punto 10 dell'accordo del 1.2.1996;
- con riferimento alla quantificazione delle anticipazioni ai sensi della legge 53/2000, le richieste, essendo queste finalizzate all'integrazione o sostituzione della retribuzione nonché alla copertura degli oneri contributivi per l'eventuale riscatto del periodo di assenza non retribuita, non possono eccedere gli importi anzidetti. Tuttavia, qualora il lavoratore ritenga che la spesa da sostenere sia superiore, dovrà fornire la relativa documentazione probatoria al fine di ottenere una anticipazione di entità superiore comunque nel limite del 70% previsto dal Codice Civile.

4)
Il lavoratore nella domanda di anticipazione motivata dalle causali introdotte dalla legge 53/2000, dovrà indicare:

- L'entità dell'anticipazione richiesta e la causale;
- La data dell'inizio del congedo corredata dell'autorizzazione del datore di lavoro ove richiesta.

La documentazione per attestare le spese consiste in:

- Autodichiarazione in ordine all'entità della perdita della retribuzione che sarà tempestivamente verificata dal datore di lavoro;
- Certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali sugli oneri contributivi sostenuti dal lavoratore.
- Eventuale ulteriore documentazione nel caso la richiesta dovesse eccedere gli importi per mancata o ridotta retribuzione che sarà valutata dalla società.

5)
Per l'anno 2001 il termine di presentazione delle domande è prorogato al ³⁰ aprile 2001. I LIMITI PREVISTI AL PUNTO 9 DELL'ACCORDO DEL 1.2.96 SONO ACCERTATI
6) AL 31 MARZO 2001.

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2001, data entro la quale le parti si rivedranno per ridefinire complessivamente la disciplina delle anticipazioni sulla base di quanto nel frattempo intervenuto in ordine all'andamento ed all'entità numerica delle concessioni riferibili alle causali di cui alla legge 53/2000. Nel corso di tale verifica il numero di anticipazioni concesse nel corso dell'anno per le causali previste dalla legge 53/2000 concorreranno ai limiti complessivi quantitativi delle anticipazioni individuabili per l'anno successivo.

[Handwritten signatures and initials]

Addi, 20 marzo 2001 in Roma

TRA

il gruppo FS S.p.A.

E

Fisafs

In attesa di una ridefinizione complessiva della materia relativa alle anticipazioni del TFR da effettuarsi nell'ambito della definizione del contratto di settore per le attività ferroviarie, si concorda quanto segue:

1)

Per effetto del processo di societizzazione in atto che comporta il trasferimento alle singole società del TFR maturato dai lavoratori che passano alle dipendenze delle società medesimo, le parti convengono, a parziale modifica degli accordi in essere, quanto segue:

- le graduatorie per l'anticipazione del TFR previste dall'accordo del 1 febbraio 1996 e successivi saranno distinte per ciascuna società;
- nelle graduatorie saranno inseriti esclusivamente i lavoratori ai quali si applica il vigente contratto di lavoro del personale 6 febbraio 1998;
- il quantitativo numerico massimo di anticipazioni concedibili sarà calcolato per ciascuna società sulla base di quanto previsto dall'accordo del 1 febbraio 1996, congeggiando esclusivamente i dipendenti ai quali si applica il contratto di lavoro del personale del 6 febbraio 1998;
- in via transitoria la procedura speciale prevista dall'accordo del 1.2.1996 viene mantenuta, secondo le attuali modalità, al livello di Gruppo.
- Gli impegni assunti al punto 4) dell'accordo 17.12.1998 in materia di anticipazioni del TFR sono confermati anche per gli anni 2001 e 2002. La competenza ad erogare le anticipazioni è delle singole società.

2)

Al fine di dare attuazione alla normativa prevista dalla legge 8 marzo 2000 n. 53 che ha introdotto ulteriori causali di ammissibilità all'anticipazione del TFR e preso atto dei chiarimenti in materia fatti dal Ministero del Lavoro con circolare del 29 novembre 2000, le parti si danno, altresì, atto di quanto segue:

- la possibilità di richiedere i benefici dell'anticipazione è riferita ai lavoratori a tempo indeterminato che
 - quali genitori, anche adottivi o affidatari, si avvalgano del diritto di assenza facoltativa o di assenza per malattia del bambino entro i primi otto anni di vita del medesimo;

Mucelli

[Signature]

- abbiano presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro;
- partecipino a piani di formazione, anche aziendali;
- abbiano almeno otto anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- non abbiano già ottenuto l'anticipazione per una delle causali già previste dall'articolo 2120 del Codice Civile e dagli accordi in essere.

Si conferma il principio a carattere generale della non reiterabilità della richiesta di anticipazione che può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

3)

In considerazione del fatto che:

- le anticipazioni concedibili per effetto della legge 53/2000 rientrano, insieme a quelle relative alle altre causali, nei limiti numerici previsti dall'articolo 2120 del Codice Civile e dagli accordi in essere e computati distintamente per ciascuna società;
- la legge prevede tassativamente che l'anticipazione, ove concessa, deve essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del periodo di assenza;
- le causali introdotte dalla legge si riferiscono a situazioni di mancata o ridotta retribuzione del lavoratore e pertanto di particolare gravosità per lo stesso;

le parti, in via transitoria, convengono quanto segue:

- le domande di anticipazione ex legge 53/2000 che possono essere esaminate nell'anno 2001 dovranno riferirsi esclusivamente a casi che prevedono la concessione dell'anticipazione stessa, secondo quanto previsto dalla legge, nel corso dello stesso anno 2001;
- le domande riferite alle causali introdotte dalla legge 53/2000 possono essere avanzate in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a quello previsto dalla legge (15 o 30 giorni a seconda della tipologia di assenza);
- le domande prodotte ai sensi della legge 53/2000 - ove corredate della documentazione necessaria, tempestivamente prodotte e verificata la sussistenza di tutte le altre condizioni - vengono accolte, senza incidere sulle graduatorie dell'anno in corso, secondo l'ordine cronologico di presentazione, atteso quanto previsto al successivo punto 6).
- nei confronti dei dipendenti che hanno avanzato domande per le causali previste dalla legge n. 53/2000, non trova applicazione l'ultimo paragrafo del punto 10 dell'accordo del 1.2.1996;

M. Ucci *Car*

- con riferimento alla quantificazione delle anticipazioni ai sensi della legge 53/2000, le richieste, essendo queste finalizzate all'integrazione o sostituzione della retribuzione nonché alla copertura degli oneri contributivi per l'eventuale riscatto del periodo di assenza non retribuita, non possono eccedere gli importi anzidetti. Tuttavia, qualora il lavoratore ritenga che la spesa da sostenere sia superiore, dovrà fornire la relativa documentazione probatoria al fine di ottenere una anticipazione di entità superiore comunque nel limite del 70% previsto dal Codice Civile.

4)

Il lavoratore nella domanda di anticipazione motivata dalle causali introdotte dalla legge 53/2000, dovrà indicare:

- L'entità dell'anticipazione richiesta e la causale;
- La data dell'inizio del congedo corredata dell'autorizzazione del datore di lavoro ove richiesta.

La documentazione per attestare le spese consiste in:

- Autodichiarazione in ordine alla entità della perdita della retribuzione che sarà tempestivamente verificata dal datore di lavoro;
- Certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali sugli oneri contributivi sostenuti dal lavoratore.
- Eventuale ulteriore documentazione nel caso la richiesta dovesse eccedere gli importi per mancata o ridotta retribuzione che sarà valutata dalla società.

5)

Per l'anno 2001 il termine di presentazione delle domande è prorogato al 20 aprile 2001. I limiti previsti al punto 8 dell'accordo del 1.2.96 sono accertati al 31 marzo 2001

6)

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2001, data entro la quale le parti si rivedranno per ridefinire complessivamente la disciplina delle anticipazioni sulla base di quanto nel frattempo intervenuto in ordine all'andamento ed all'entità numerica delle concessioni riferibili alle causali di cui alla legge 53/2000. Nel corso di tale verifica il numero di anticipazioni concesse nel corso dell'anno per le causali previste dalla legge 53/2000 concorreranno ai limiti complessivi quantitativi delle anticipazioni individuabili per l'anno successivo.

In unione per



Direzione Relazioni Industriali
Roma El. 3. 0004
D.R. 1/163

Segreteria nazionale
FISAFS

Oggetto: Accordo 20 marzo 2001 - anticipazioni Tfr.

In relazione ai chiarimenti richiesti sull'accordo del 20 marzo 2001 in materia di anticipazioni dei Tfr, FS conferma che quanto previsto al punto 2 dell'accordo stesso è riferito alle causali relative alla legge 53/2000.

Distinti saluti

Giuseppe Depaoli

Ufficio della Direzione Generale Ferrovie dello Stato
Viale della Stazione 100 - 00187 Roma
Tel. 06/49991 - Telefax 06/49992 - Telex 320000
E-mail: segreteria@ferrovie.sta.it



Da inviare a:

- Per competenza: *Ferservizi*(indicare struttura amministrativa di riferimento)
 Per conoscenza: *P.O. Gestione*(indicare struttura del personale di riferimento)

Il/La sottoscritto/a _____ CID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

in possesso del requisito di almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, come previsto dall'art. 2120, comma 6, c.c.

Indicare un recapito telefonico _____

Barrate la casella corrispondente

- numero cellulare privato numero cellulare aziendale numero ufficio
 numero impianto di appartenenza Impianto di: _____

CHIEDE:

l'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto per l'importo di Euro _____

La richiesta è giustificata dalla necessità di: (barrare la casella interessata)

- Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle apposite strutture
 Acquisto prima casa per il dipendente
 Acquisto prima casa per i figli
 Ristrutturazione prima casa per il dipendente
 Acquisto alloggio patrimoniale FS
 Causali previste dalla legge del 8/03/2000 n° 53 e successive integrazioni

Allega la seguente documentazione:

È necessario allegare il preliminare di compravendita o i preventivi per le spese mediche coerenti con la richiesta presentata

(data)_____
(firma)

Nel caso in cui il dipendente non presenti la prescritta documentazione comprovante l'utilizzo della somma richiesta per la necessità riportata nella presente domanda entro un anno dalla concessione dell'anticipo la Società procederà al recupero della somma anticipata.

--	--	--

**ISTRUZIONE ALLA COMPILAZIONE:**

Nella casella "*da inviare a*" è indicata la struttura destinataria del modulo. Il modulo va inviato via fax unitamente agli allegati indicati o consegnato presso lo sportello di competenza. Fare riferimento alla tabella di telefoni e indirizzi riportata in questo documento.

Riportare in "*Il/La sottoscritto/a*" e in "*CID*" Nome e Cognome del richiedente e la propria matricola aziendale.

Indicare un recapito telefonico e barrare la casella corrispondente alla tipologia di recapito riportato.

Barrare la casella corrispondente alla motivazione per cui si fa richiesta dell'anticipo di quota del TFR

Riportare gli allegati (previsti dalla normativa per le differenti fattispecie) che si intende includere nel modulo

Indicare la data di richiesta e firmare il modulo in maniera leggibile

La sezione "**VISTO** (da compilare a cura dell'ufficio ricevente)" non va compilata dal richiedente

ALLEGATI RICHIESTI

Al presente modulo vanno allegati:

- ✓ Copia del preliminare di compravendita da cui risulti la data entro la quale sarà stipulato l'atto di compravendita
- ✓ Preventivi per le spese mediche coerenti con la richiesta presentata
- ✓ Dichiarazione acquisto prima casa

**DICHIARA** (solo in caso acquisto prima casa):

Che non è già proprietario di casa di abitazione anche in località diversa da quella della residenza anagrafica e che non abita neppure in alloggio di cui è comproprietario e che lo stesso acquista in toto la proprietà.

Avvertenza. Nel caso di falsa dichiarazione, si applicano le sanzioni penali richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché le sanzioni disciplinari previste dal CCNL in vigore ed, inoltre, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art 75 del D.P.R. stesso.

Il sottoscritto dichiarante è a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presso l'amministrazione competente (ai sensi dell'art 71 comma 4 del D.P.R. n. 445/2000) oppure mediante richiesta diretta, da parte della società/struttura titolare della procedura, dei certificati originali ed, in ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in tempi ristretti la documentazione richiesta.

(data)

(firma)

VISTO (da compilare a cura dell'ufficio ricevente):

(data di elaborazione)

(firma dell'addetto)

--	--	--